

COMUNE DI AGLIANA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI TERRENI DA COLTIVARE AD ORTI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Proprietà e durata della concessione
- Art. 3 – Requisiti per l'assegnazione
- Art. 4 – Criteri per l'assegnazione
- Art. 5 – Assegnazione
- Art. 6 – La lista d'attesa
- Art. 7 – Prescrizioni generali
- Art. 8 – Norme comportamentali e divieti
- Art. 9 – Oneri economici
- Art. 10 – L'assemblea
- Art. 11 – Il Comitato di gestione
- Art. 12 – Le attività del Comitato di gestione
- Art. 13 – Norme transitorie

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Agliana concede in uso gratuito appezzamenti di terreno da coltivare ad orti all'interno di aree di proprietà pubblica.

La consegna di tali appezzamenti risponde all'obiettivo di favorire un impegno a carattere ricreativo del tempo libero dei cittadini aglianesi.

Tale iniziativa è volta a accrescere e migliorare i rapporti sociali all'insegna della cordialità, della condivisione, della cooperazione e della autogestione.

Art. 2 – Proprietà e durata della concessione

La proprietà del terreno e delle strutture degli orti è e rimane del Comune di Agliana. E' vietato al concessionario locare, cedere, trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte il lotto di terreno avuto in concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il rapporto con l'assegnatario e riottenere la disponibilità dei terreni, qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione comunale. In tale caso sarà cura dell'Amministrazione assegnare il primo lotto disponibile in modo prioritario rispetto alla normale procedura di assegnazione di cui agli articoli seguenti del presente regolamento.

In caso di rinuncia, perdita dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento, decesso del richiedente, decadenza per qualsiasi motivo previsto dal regolamento, l'orto assegnato tornerà nella disponibilità dell'Ente e il Comune provvederà alla riassegnazione ai sensi dell'art.6.

Art. 3 – Requisiti per l'assegnazione

I cittadini che richiedono l'assegnazione di orti devono possedere i seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- essere residenti nel Comune di Agliana;
- non essere in possesso né il richiedente né altro membro della propria famiglia anagrafica di alcun appezzamento di terreno agricolo sul territorio comunale.

Art. 4 – Criteri per l'assegnazione

L'assegnazione dei singoli appezzamenti, sia di quelli che si verranno a rendere disponibili negli attuali lotti, sia quelli di futura individuazione, avverrà in base alla graduatoria della lista di attesa.

Ai fini dell'assegnazione e della sua formazione, la graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi di assegnazione:

- a) ISEE
- con reddito Isee da 0 a 10.000 Euro punti 12
 - con reddito Isee da 10.001 a 20.000 Euro punti 7
 - con reddito Isee da 20.001 Euro punti 2
- b) Famiglia anagrafica
- 1 componente punti 5
 - da 2 a 4 componenti punti 4
 - da 5 componenti punti 6
- c) Età del richiedente
- per età compresa tra i 18 e i 40 anni punti 6
 - per età compresa tra i 41 e i 64 anni punti 3
 - per età maggiore di 65 anni punti 6

L'affidamento sarà effettuato in ragione del maggior punteggio conseguito.

A parità di punteggio, si terrà di conto dell'anzianità di iscrizione nella lista di attesa; a parità di punteggio e di anzianità nella lista di attesa si procederà per sorteggio.

Le variazioni dei punteggi ai singoli richiedenti sono consentite esclusivamente con cadenza periodica, di cui al successivo art. 6 comma 3.

Art. 5 - Assegnazione

I lotti verranno concessi in comodato gratuito, in numero non superiore ad uno per famiglia anagrafica, a seguito di domanda, corredata dalle dichiarazioni inerenti i requisiti previsti dall'art. 3 e dall'art.4, da presentare su appositi moduli al Comune di Agliana.

L'assegnazione avrà la durata di 3 anni e ogni volta alla scadenza potrà essere rinnovata dietro esplicita richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.3.

L'atto di assegnazione dovrà contenere una clausola liberatoria nei confronti del Comune che lo sollevi da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da ogni attività svolta presso l'orto.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale assegnazione.

Qualora si verificano disponibilità di orti da assegnare, in seguito all'individuazione di nuovi lotti da parte dell'Amministrazione Comunale o in seguito a rinunce, decadenze, decessi e revoche dei precedenti assegnatari, su indicazione del Presidente del Comitato di Gestione, il Comune scorrendo la lista d'attesa provvede all'assegnazione del richiedente avente diritto.

La non accettazione dell'assegnazione dell'orto sociale comporta la cancellazione dalla lista di attesa.

Art. 6 – La lista d'attesa

L'Amministrazione comunale curerà la gestione della lista d'attesa per l'assegnazione dei lotti di volta in volta disponibili nel rispetto di quanto indicato nei precedenti art 3 e art 4, anche in ragione delle nuove richieste e delle eventuali rinunce.

Le nuove richieste saranno pertanto collocate in ordine di graduatoria in ragione del punteggio attribuito e, come le eventuali rinunce o cancellazioni, saranno assunte nella lista d'attesa al momento della loro presentazione.

Con cadenza triennale tale lista sarà soggetta ad una revisione generale che contempli quanto indicato agli art.3 e art.4. I richiedenti, pertanto, sono tenuti a presentare la documentazione nei tempi stabiliti dal Comune. La mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza del diritto.

La lista aggiornata viene depositata presso gli uffici comunali.

Art. 7 – Prescrizioni generali

La dimensione del singolo orto non dovrà essere superiore a mq. 40.

La delimitazione degli appezzamenti sarà consentita solo se effettuata con canne di altezza inferiore ai 50 cm. o da recinzioni a verde (siepi, ecc.).

Non sarà altresì consentito alcun tipo di recinzione, di costruzione o manufatto.

L'intero comparto potrà invece essere recintato.

Salvo gravi e giustificati motivi di salute circoscritti nel tempo, gli orti dovranno essere coltivati unicamente dal richiedente.

In caso un orto risulti incolto, il Comitato di Gestione provvede ad un avviso orale e successiva diffida scritta. Qualora persista tale situazione, il Comitato di Gestione trasmette al Comune la richiesta di revoca per inadempienza al presente articolo e sarà immediatamente revocata l'assegnazione.

Si intende incolto l'orto lasciato visibilmente in stato di abbandono con crescita di vegetazione spontanea e senza che il terreno sia adeguatamente preparato per la semina, seminato o coltivato.

Art. 8 – Norme comportamentali e divieti

L'assegnatario si impegna in particolare a:

- mantenere rapporti amichevoli o comunque corretti ed educati con tutti gli altri frequentatori dell'area destinata agli orti comunali
- mantenere l'orto in modo decoroso e con diligenza;
- non cedere in uso l'orto a terzi;
- non costruire manufatti di alcun genere;
- provvedere con gli altri assegnatari alla manutenzione e alla pulizia dei locali in uso comune per il deposito degli attrezzi;
- tenere ordinato ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (es. vialetti di accesso ai singoli orti);
- servirsi dell'appezzamento di terreno concesso esclusivamente per l'uso determinato dal presente regolamento;
- non depositare negli orti materiali inquinanti;
- non usare pesticidi o erbicidi o altre sostanze inquinanti;
- non allevare né introdurre animali;
- non commercializzare o vendere i prodotti coltivati se non in apposite manifestazioni;
- non accendere fuochi o bruciare sterpaglie;
- non piantare alberi ad alto fusto;
- restituire il terreno alla scadenza del termine convenuto;
- non introdursi negli orti degli altri assegnatari né appropriarsi delle relative coltivazioni;
- usare attrezzature dotate di motore esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

In caso di inadempienza da parte di un assegnatario alle sopradette prescrizioni e norme comportamentali, il Comitato di gestione procede prima ad un avviso verbale e, in caso la violazione persista o sia reiterata, procede con una diffida scritta, trasmessa in copia anche agli uffici comunali.

Il Comitato di Gestione dopo due avvisi di diffida scritti, anche per motivi diversi, preceduti da altrettanti avvisi verbali, trasmette al Comune la richiesta di revoca per inadempienza al presente articolo del regolamento. L'ufficio comunale provvede di conseguenza a quanto di competenza.

Art. 9 – Oneri economici

L'assegnatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'impianto dell'orto.

Ciascun assegnatario sosterrà l'onere economico per la gestione dell'orto senza che ciò possa rappresentare corrispettivo della concessione in uso del terreno.

Sarà da corrispondere inoltre una somma iniziale di assegnazione per l'uso del pozzo e del deposito attrezzi che verrà definita dalla Giunta Comunale e sarà restituita al momento della fine del comodato.

Art. 10 – L'Assemblea

Gli assegnatari degli orti compongono l'Assemblea. Ciascun assegnatario ha diritto a partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto. Ogni assegnatario in caso d'impossibilità alla partecipazione può delegare un altro assegnatario che, comunque, non può rappresentare più di una delega.

I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere il Comitato di gestione
- approvare il programma annuale degli eventuali interventi di manutenzione proposto dal Comitato di Gestione
- approvare l'eventuale quota annuale di compartecipazione a carico di ciascun assegnatario di orto per l'attuazione del programma annuale
- approvare il rendiconto delle attività dell'anno precedente predisposto dal Comitato di Gestione

Delle sedute dovrà essere redatto verbale da trasmettere in copia anche all'ufficio comunale competente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di gestione che la presiede, la convocazione deve essere trasmessa, per conoscenza, agli uffici comunali. Alle assemblee può partecipare senza diritto di voto un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno:

entro il mese di novembre per approvare il programma delle attività dell'anno successivo
entro il mese di aprile per approvare il rendiconto dell'anno precedente

L'assemblea inoltre è convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo degli assegnatari

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti tranne che per la nomina del Comitato di Gestione. In quest'ultimo caso è necessaria la maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Art. 11 – Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente dell'Amministrazione comunale per il buon andamento degli orti comunali.

Il Comitato di gestione è formato da tre membri eletti a maggioranza assoluta dall'assemblea degli assegnatari degli orti con votazione a scrutinio segreto.

Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni e comunque fino all'elezione del nuovo Comitato ed elegge al proprio interno il Presidente. I membri del Comitato di Gestione sono rieleggibili

Art. 12 – Le attività del Comitato di Gestione

Le funzioni del Comitato di Gestione sono:

- verificare il rispetto del presente Regolamento;
- redigere e proporre all'Assemblea il programma annuale degli eventuali interventi di manutenzione;
- redigere il rendiconto delle attività dell'anno precedente;
- proporre all'Assemblea, a cui spetta l'approvazione, regolamenti interni o ordini del giorno, per la disciplina dei rapporti fra assegnatari, nell'ambito dei principi fissati dal presente regolamento;

- comunicare al Comune gli orti che per rinuncia, perdita requisiti o decesso rimangono liberi;
- curare i rapporti fra gli assegnatari e l'Amministrazione Comunale;
- tutelare e favorire condizioni di pacifica convivenza fra gli assegnatari;
- avanzare eventuali proposte all'Amministrazione Comunale;
- segnalare al competente Servizio Comunale le necessità di interventi di manutenzione;
- intervenire direttamente al fine di ripristinare il pieno rispetto delle norme del Regolamento;
- segnalare in forma scritta all'Amministrazione Comunale la presenza di lotti incolti, le inadempienze al presente Regolamento, le diffide e proporre la revoca dell'assegnazione dell'orto nei casi previsti dal regolamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 13 – Norma transitoria

Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con atto C.C. n. 9 del 31.1.2000 e modificato con atto C.C. n. 26 del 25.3.2002 e C.C. n. 23 del 31.3.2010.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento verrà eletto il nuovo Comitato di Gestione fino a tale data rimane in vigore il Comitato uscente.

Entro tre mesi dalla comunicazione dell'elezione del nuovo Comitato di Gestione, l'Amministrazione Comunale dovrà adempiere a quanto previsto dall'art.6 comma 3 del presente Regolamento.

Solo in occasione di tale revisione a coloro che compongono la lista d'attesa al 31.12.2018 verranno assegnati punti 3 in aggiunta a quelli determinati secondo l'art.4.